

CITTA' DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



Siniscola li 14 MARZO 2017

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 14.03.2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i servizi di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), LEGGE Regione Sardegna n. 4 del 22/02/2012 “norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri” nonché del DPR 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti e del regolamento comunale per i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria.

ART.2 Competenze

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco che provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite l'Ufficio sanitario, il custode del cimitero, i necrofori e gli uffici comunali ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3 Responsabilità

1. L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.
2. Il Comune, tramite il personale impiegato, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio.
3. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX, libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro sulle sepolture cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 ed inoltre:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinari nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

Gli elenchi di cui alle lettere c) e d) dovranno essere esposte al pubblico nel mese di novembre.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI DENUNCIA, CAUSE E ACCERTAMENTI DI MORTE

ART. 5 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 6 Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

ART. 7 Denuncia causa di morte

Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda. L'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'Ufficio sanitario preposto.

ART. 8 Certificazione causa di morte

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 9 Funzioni medico necroscopo

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'Ufficiale sanitario o da altro sanitario incaricato con provvedimento del Sindaco. I medici necroscopici dipendono per tale attività dall'Ufficiale sanitario.

ART.10 Rinvenimento parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve immediatamente informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco, inoltre, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 11 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 10.09.90, n. 285 e circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto;
3. La chiusura del feretro è fatta in presenza di personale del Servizio di Igiene Pubblica, che vigila e controlla l'applicazione delle norme sopra richiamate.
4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante il cognome e nome della salma, data di nascita e di morte.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE E AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA

ART.12 Disposizioni generali

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria. Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

ART. 13 Autorizzazione sepoltura salma

L'Autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART.14 Autorizzazione sepoltura prodotti abortivi e feti

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario.

ART. 15 Consegna e custodia delle autorizzazioni

I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero e da questi conservati.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 16 Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato da imprese private in possesso di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
2. Per i trasporti funebri, le imprese private possono utilizzare esclusivamente carri funebri aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90;

ART. 17 Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza;
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., comprende:
il prelievo della salma dal luogo di decesso – deposito di osservazione o obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi forza maggiore, può farsi durante il percorso se non previa autorizzazione del Sindaco.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale prenderà opportuni provvedimenti per la circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 18 Trasporto per e da altri Comuni o luogo diverso dal Cimitero, per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati e previo nulla osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica;
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi viene effettuata sosta per riti religiosi o onoranze;
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero previo accertamento della regolarità dei documenti e dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura;
5. Per i morti di malattie infettive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90;
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e trasporto delle ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso;
7. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

ART. 19 Trasporti di salme all'estero o dall'estero

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 25,27,28 e 29 del D.P.R. 285/90;

ART.20 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali e ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco;
2. Se il trasporto è da o per stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90;
3. Non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme;
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata. In entrambi i casi devono essere indicate le generalità del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo o data di rinvenimento.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I SERVIZIO DEI CIMITERI

ART.21 Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 per sepolture in cappelle private o casi di speciali onoranze funebri;

2. Nei Cimiteri comunali vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.09.90);
- e) le salme delle persone non residenti nel Comune, ma nate in esso o emigrate da esso che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Siniscola;
- f) le salme delle persone non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune di Siniscola e che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune medesimo;
- g) Le salme delle persone che, pur se non residenti nel Comune di Siniscola, di fatto in vita hanno partecipato alla vita sociale della comunità Siniscolese, che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Siniscola;
- h) Le salme delle persone che pur residenti all'estero e iscritti all'AIRE, abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Siniscola;
- i) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART.22 Mansioni dei dipendenti comunali impiegati nel cimitero

La sorveglianza dei cimiteri è affidata al custode che è il responsabile della custodia e manutenzione, nonché dei servizi che in essi si svolgono, in particolare:

1. Per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, ritira altresì l'autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Sindaco o di un suo delegato, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;

presenza alle operazioni di inumazione e tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere e che la cassa del feretro corrisponda ai requisiti di legge;

sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita; iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285 del 10.09.90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, traslazioni di salme ed i resti etc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici Comunali, sanitari e governativi. Un esemplare del Registro deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero;

cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;

sorveglia a che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;

vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;

controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo, quando occorre, una disinfezione;
è responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;
attende alla pulizia totale del cimitero mantenendo in modo decoroso costantemente;
provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
mantiene un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ed è tenuto a fornire le indicazioni richieste per quanto di competenza;
è tenuto altresì ad avere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali di sua competenza;
svolge tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero;
è tenuto inoltre all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2. Al personale suddetto è vietato:

eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare;

ART. 23 Reparti speciali nel Cimitero

All'interno del cimitero non sono previste aree o reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere o appartenenti a categorie individuate dall'Amministrazione Comunale;

ART. 24 Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta diversa destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la residenza;
- b) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- c) sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONI

ART. 25 Inumazioni

L'inumazione è la sepoltura in una bara di legno leggero nella terra, a circa 2 metri di profondità, da effettuare in aree obbligatoriamente predisposte a tale scopo. Il periodo di inumazione è di circa 10 anni, necessario per la decomposizione della bara di legno e la trasformazione in sali minerali del corpo.

Nel Cimitero sono previste apposite aree destinate alla sepoltura per inumazione. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata fino a 10 anni dal giorno del seppellimento e assegnate dall'amministrazione comunale;

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree private o in concessione.

ART.26 Individuazione fosse per inumazione

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con apposito numero di fila e di fossa; Per le sepolture comuni di durata fino a 10 anni può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un cippo, fornito e messo in opera dai privati, dove verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Per le sepolture private di durata superiore a 10 anni può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una lapide o copri tomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa; L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.90, N. 285.

ART. 27 Tumulazioni

La tumulazione consiste nella sepoltura in un loculo o tomba, costruiti con opere murarie dal Comune o dai privati concessionari di aree. La salma viene racchiusa in una duplice cassa, una di legno, l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Sono soggetti a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie, in opere murarie – loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione edilizia secondo le vigenti norme Urbanistiche Comunali.

ART. 28 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone di concessione stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.

1. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;

b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private. La durata della concessione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché non superiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione al giorno della estumulazione. Le frazioni di mese sono calcolate per intero. Scaduto il termine di concessione provvisoria senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere proroga di termini o provveduto alla estumulazione del feretro per la

definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 29 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono ogni dieci anni e sono controllate dal custode del Cimitero. Le fosse liberate dai resti del feretro, possono essere utilizzate per nuove inumazioni.
2. Qualora il Necroforo accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il turno deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza.
4. E' compito del Necroforo predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale per 30 giorni.
5. I familiari interessati alle esumazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.
6. Le esumazioni ordinarie sono eseguite dall'amministrazione Comunale. Il costo dei contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

ART. 30 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della scadenza del turno di rotazione decennale e possono essere effettuate nei seguenti casi:
 - a) per ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
 - b) a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) quando vengono autorizzate esclusivamente per abbinamenti, traslazioni, trasporto in altro comune, cremazioni, tumulazione in tomba di famiglia;
 - b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni della morte e il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
 - c) Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, e del Necroforo.
 - d) Le spese di esumazione straordinaria, escluse quelle richieste dall'autorità giudiziaria, sono sottoposte al pagamento della somma prevista con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.
 - e) Le esumazioni sia ordinarie che straordinarie si eseguono in condizioni di assoluta riservatezza e l'area interessata deve essere opportunamente schermata al pubblico. A tali operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Art. 31 Estumulazioni

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione del loculo.

Le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza. E' compito del Necroforo predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile la estumulazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale per 30 giorni. I familiari interessati alle estumulazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite dall'amministrazione Comunale. I costi dei contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

Sono straordinarie quelle eseguite prima della scadenza della concessione:

- a) Su ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
- b) su richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria possono essere eseguite estumulazioni straordinarie durante tutto l'arco dell'anno ad eccezione del mese di Novembre;

- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, e del Capo Necroforo.

L'estumulazione consiste nel recupero dei resti ossei o resti mortali delle salme, sepolte in loculi o tombe in muratura per circa 30 anni e poi collocati in un ossario.

Le estumulazioni straordinarie, escluse quelle dall'autorità giudiziaria, sono sottoposte al pagamento della somma prevista con apposito atto deliberativo.

Se la salma estumulata non risulta completamente mineralizzata dovrà essere riposta nel medesimo loculo cimiteriale previo utilizzo di una controcassa in zinco ove sarà adagiata la bara e sigillata mediante saldatura per almeno un periodo di tempo non inferiore ad anni 10.

ART. 32 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto in sepoltura privata o nei complessi ossari previo pagamento degli oneri e tariffe stabilite da apposita Delibera di Giunta Comunale.

ART. 33 Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

1. Gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni sono consegnati agli aventi diritto dal Necroforo previa compilazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al ricevente gli oggetti e l'altro agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

2. In mancanza di richieste degli oggetti rinvenuti, il Necroforo provvederà comunque a tenerli a disposizione per dodici mesi. Qualora, decorso il termine, non venissero reclamati, il Comune potrà alienarli con il metodo dell'asta pubblica destinando il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza della concessione, passano di proprietà del Comune.

4. Il Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, può autorizzare il reimpiego dei materiali quali croci, lapidi, copri tomba, statue ecc. per altre sepolture. In mancanza di richieste possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle in sepolture che ne siano sprovviste.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in luogo idoneo.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 34 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza;
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Necroforo, da rilasciarsi solo per comprovati motivi;
4. L'avviso di chiusura è dato di regola con segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

ART.35 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi;
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività questua;
 - c) ai fanciulli molto piccoli quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute il Necroforo può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, indicando i percorsi da seguire e gli orari.

ART. 36 Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o in contrasto con l'austerità del luogo e precisamente:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
2. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
3. Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Necroforo. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.

4. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
5. Qualsiasi attività commerciale;
6. Chiunque tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART.37 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Necroforo.

ART. 38 Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, epigrafi, simboli e fotografie, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare all'ufficio tecnico comunale il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche o aggiunte di epigrafi devono essere preventivamente autorizzate. Le epigrafi contenenti scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o fatte abusivamente, verranno rimosse previa diffida al concessionario;
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero;
6. Su segnalazione del Necroforo, saranno rimossi d'ufficio, previa diffida ai concessionari interessati, tutti i monumenti, lapidi, croci ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

ART. 39 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, una volta sfioriti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti.
2. Qualora i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, tanto da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, oppure posti fuori dalle aree in concessione, il Necroforo, previa diffida ai concessionari, provvederà alla loro rimozione.
3. Provvederà inoltre d'ufficio alla rimozione ed eliminazione delle corone sfiorite e nei periodi opportuni provvederà alla falciatura delle erbe in tutto il cimitero e alla successiva eliminazione.

TITOLO III – CONCESSIONI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

CAPO I – CONCESSIONI

ART. 40 Sepolture private

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo (ai sensi dell'art.92, comma 1 del D.P.R. 285 10.09.90, non può superare i 99 anni), di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione in proprio di tali opere. Le concessioni cimiteriali vengono regolate da apposito contratto di concessione cimiteriale che disciplina i rapporti tra Comune e concessionario, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche future in quanto applicabili. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

ART. 41 Durata delle concessioni

Le concessioni sono a tempo determinato e vengono stabilite come segue:

- a) Concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 30 ad eccezione del complesso di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 111 del 17.10.1985;
- b) Concessioni di edicole funerarie realizzate dal Comune per sepolture familiari plurime, anni 99;
- c) Concessioni di rate di terreno, individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'edificazione in proprio di edicole funerarie e tombini anni 99;
- d) Concessioni di cellette per ossari e nicchie per singole urne cinerarie, il riferimento della scadenza della concessione è l'art. 48 del presente regolamento.

ART.42 Individuazione aree sepolcrali

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento dell'Amministrazione Comunale nell'ambito di approvazione dei progetti di ampliamento.

ART. 43 Tariffe delle concessioni

I concessionari sono tenuti al pagamento del costo di concessione stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornato ogni qualvolta si renda necessario l'adeguamento, sentito il parere dell'ufficio tecnico Comunale. Nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto del costo di realizzazione delle opere, dei costi di gestione. Le tariffe saranno altresì incrementate ogni anno, della percentuale di rivalutazione ISTAT.

ART. 44 Modalità di pagamento

I pagamenti per la concessione di aree e loculi cimiteriali da parte dei richiedenti avvengono mediante il versamento presso la tesoreria comunale.

ART. 45 Modalità rilascio concessioni

Tali concessioni avverranno a seguito di determinazione del Funzionario responsabile e specifici contratti, introitando le somme ai relativi capitoli di bilancio.

ART. 46 Modalità di rilascio concessione dei loculi e delle aree cimiteriali

1. La concessione dei loculi può essere data:

- a) al momento del decesso della persona, dietro apposita richiesta (modulo richiesta concessione loculo cimiteriale per anni 30) presentata all'ufficio cimiteriale;

b) per persone viventi che ne facciano richiesta, (concessione per se medesimo) purché di età superiore a 85 anni; potrà essere assegnato il loculo adiacente ad un coniuge o parenti entro il 2° grado, se libero.

2. Può essere accolta la richiesta di concessione di loculo cimiteriale presentata da:

a) i non residenti nel Comune, nati e/o vissuti nel Comune di Siniscola e emigrati dallo stesso per motivi legati al lavoro e alla famiglia, che manifestano la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Siniscola, (si considerano quindi anche i residenti all'estero e iscritti all'AIRE);

b) non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune e che manifestino la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Siniscola;

c) le persone che, pur non residenti nel Comune di Siniscola, di fatto in vita hanno partecipato alla vita sociale della comunità Siniscolese e che hanno manifestato la volontà alla sepoltura nel cimitero comunale di Siniscola.

La concessione non può essere fatta a persona o a Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;

Il loculo cimiteriale per ogni blocco/settore è assegnato partendo dal n. 1 in progressione in senso orario fino ad esaurimento delle file.

Le concessioni di loculi a persone viventi non potranno essere effettuate quando i loculi rimasti siano in numero tale da non garantire un minimo di disponibilità per i defunti;

Per le concessioni di loculi costruiti dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

a) tumulazione di salma;

b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;

c) traslazione di salma a richiesta dei concessionari;

d) concessione al coniuge superstite del loculo vicino a quello del coniuge defunto, qualora ne faccia richiesta ed alle condizioni di cui al comma 1 lettera b del presente articolo.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a. Le concessioni dei loculi cimiteriali sono date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune;

Dell'esito della domanda viene data comunicazione scritta al richiedente, il quale, dovrà versare il corrispettivo e stipulare il regolare atto di concessione entro il termine indicato nella comunicazione, pena la decadenza della concessione stessa.

La concessione di aree di terreno può essere data per l'edificazione in proprio di edicole funerarie e tombini e avviene in base alla disponibilità. Le richieste di aree cimiteriali dovranno essere presentate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di concessione di aree cimiteriali, da parte della Giunta Comunale e saranno attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.

Nel caso di reliquati di larghezza inferiore a m. 1,00 il diritto di acquisto sarà riservato al proprietario della tomba contigua alla suddetta area. Potranno presentare istanza, oltre ai residenti anche:

a) i non residenti nel Comune, nati e/o vissuti nel Comune di Siniscola e emigrati dallo stesso per motivi legati al lavoro e alla famiglia (si considerano quindi anche i residenti all'estero e iscritti all'AIRE);

b) i non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune e che manifestino la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Siniscola.

c) per i loculi dati in concessione di cui all'art. 41 comma a) è fatto divieto l'utilizzo di lastre, borchie, differenti da quelle esistenti;

ART.47 Criteri da rispettare all'atto della costruzione

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazione individuale devono corrispondere ai requisiti previsti dagli articoli del **CAPO X del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10.09.90, N. 285**. La loro esecuzione è autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario;

ART. 48 Scadenze – proroghe disposizioni che regolano il rinnovo delle concessioni

1. Allo scadere della concessione, il Comune, previa notifica al titolare o agli eredi o aventi causa di idonea comunicazione e pubblicazione di idoneo avviso, provvede alla estumulazione e dispone dei resti mortali secondo la volontà degli aventi diritto o, in difetto, secondo le norme vigenti al momento della estumulazione. Delle concessioni di loculi trenta/quarantennali, è consentita la proroga su domanda degli interessati, da presentare nei mesi precedenti la scadenza. In ogni caso, è possibile presentare la richiesta di proroga sino a quando non siano state avviate le pratiche per la estumulazione. Gli interessati possono fare istanza di proroga della concessione per un periodo di 10 anni decorrenti dalla scadenza della concessione originaria. La richiesta di proroga è soggetta al pagamento delle tariffe, approvate con deliberazione di giunta comunale, in vigore alla data in cui la stessa proroga viene accolta. La proroga della concessione è una facoltà del Comune, che potrà accordarla soltanto alla scadenza del periodo precedente. Nel caso di concessione in vita, se al momento della tumulazione mancano meno di 20 anni al compimento della durata, è obbligatoria sia per il concessionario, i suoi eredi o aventi causa, che per il Comune una proroga tale da consentire la permanenza del cadavere nel tumulo, dietro pagamento del canone in vigore a quel momento, in ragione di un trentesimo per anno.

ART. 49 Decorrenza della concessione

Tutte le concessioni decorrono dal momento della stipula del contratto di concessione o dal momento dell'effettiva sepoltura qualora questa intervenga prima della stipula. Il contratto tipo è approvato dall'Amministrazione Comunale e messo agli atti.

ART. 50 Diritti ed obblighi del concessionario

1. Il concessionario di un'area edificabile all'interno del Cimitero acquista il diritto e assume l'obbligo di costruire sull'area stessa una edicola o un tombino interrato. Tale costruzione dovrà essere ultimata entro 2 (due) anni dalla stipula del contratto di concessione. Decorso tale termine, se l'area non è stata utilizzata, la concessione decade automaticamente. Se l'opera non è stata ultimata, il Sindaco potrà dare una proroga di non oltre 6 (sei) mesi.

2. In materia di costruzione di edicole funerarie e tombini, il privato concessionario ha l'obbligo di attenersi ai dati forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. E' fatto obbligo ai privati concessionari di provvedere alla manutenzione delle sepolture private, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende interventi ordinari e straordinari, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere perché indispensabili e opportuni per motivi di sicurezza, igiene o di decoro.

4. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti costruiti dal Comune, quali loculi, cellette, ossari ecc., provvede il Comune con spese a carico dei concessionari dei manufatti oggetto

di manutenzione. Le modalità di rimborso saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) Le parti decorative costruite o installate dal concessionario;
- b) L'ordinaria pulizia;
- c) Interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

6. L'inadempienza degli obblighi esposti in questo articolo e il mancato rimborso delle somme anticipate dal Comune a carico di concessionari, comporta la decadenza della concessione.

ART. 51 Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari;

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

ART. 52 Divisione e subentri

1. Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 53 Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area, salvo i casi decadenza, quando:

- a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) Il manufatto sia interamente costruito o sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua.

3. Le concessioni perpetue devono intendersi di durata pari ad anni 99.

4. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in rapporto in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo le parti possono differire la controversia ad un arbitro con spese a carico del concessionario.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 54 Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune quali loculi, ossari e nicchie, a condizione che siano liberi o liberabile da salme, ceneri o

resti mortali. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

al 90% della tariffa in vigore entro 12 mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;

all'80% della tariffa in vigore entro 12 mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;

al 50% della tariffa in vigore tra il 13° mese ed il terzo anno dalla concessione;

al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;

al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 55 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi, previo accertamento dei relativi presupposti, la concessione viene revocata dal Sindaco.

2. Agli aventi diritto verrà concesso, a titolo gratuito, per il tempo residuo della concessione revocata, un'area equivalente, se disponibile, o manufatti costruiti dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba all'interno del Cimitero.

3. Per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione da notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 56 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) In caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 50;

e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;

f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di

irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo Comunale e nel Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti. Il Responsabile di Servizio disporrà inoltre, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune e disporrà per la demolizione delle opere o loro restauro restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ART. 57 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 285/90;

2. Qualora non venga presentata alcuna richiesta di riconcessione, gli interessati possono comunque richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili presenti nelle sepolture.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, ossario comune o cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 58 Accesso al Cimitero – albo delle imprese

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Le ditte non in regola con gli adempimenti di legge, non potranno eseguire lavori all'interno dei cimiteri.

3. Le ditte, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno consegnare al necroforo copia degli atti autorizzatori, e i documenti di qualificazione della medesima.

ART. 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del Coordinatore sanitario.

2. Nell'atto di approvazione del progetto deve essere indicato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le variazioni al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate a norma del 1° comma. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 60 Recinzione aree – materiali di scavo – responsabilità

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare gli spazi attigui.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 61 Introduzione e deposito di materiali - orario di lavoro

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti è consentita la circolazione e la sosta, per il tempo strettamente necessario dei veicoli delle imprese. I percorsi e gli orari di lavoro sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamenti dei materiali. Per esigenze di servizio in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi è vietato lavorare e il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ART. 62 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Cinque giorni prima della Commemorazione dei Defunti e per tutto il mese di novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

ART. 63 Vigilanza

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila, controlla e accerta a lavori finiti che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 64 Funzioni – licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) Fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) Occuparsi della salma;
- d) Effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., dovranno munirsi della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere articoli funebri e qualora provvedano al trasporto funebre dovranno disporre di rimessa e di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.90, n. 285.

ART. 65 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) Di monopolizzare i servizi in modo fraudolento;
- b) Di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori;
- c) Di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- d) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V - CREMAZIONE TITOLO V CREMAZIONE

ART. 66 Cremazione

La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal decreto del Ministero dell'interno del 01/07/2002 secondo le tariffe fissate dalle amministrazioni comunali dotate di forno crematorio. Le disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge n. 130 del 30.03.2001.

ART. 67 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e deve essere sempre autorizzata dall'Ufficiale di Stato del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

1. Disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. Iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla

maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Qualora il comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile di uno o dell'altro comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 68 Modalità di conservazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o in cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) inumate in area cimiteriale;
- c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
- d) disperse.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari.

A) tumulazione urna contenente le ceneri:

La tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 25 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

B) inumazione in area cimiteriale:

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.

3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo

di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal comune, previo pagamento della relativa tariffa.

C) Consegnata al soggetto affidatario:

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie nel caso di cadaveri portatori di nuclidi radioattivi;

e) dispersione delle ceneri: (Legge Regionale 4/2012 ART. 4)

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;

b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti, o manufatti;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. 6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

ART. 69 Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

ART. 70 Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per volontà del defunto, è ammessa la possibilità di sistemazione, in sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, di apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

ART. 71 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni. Per ogni cremazione l'ufficiale di stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione.

ART. 72 Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato: 1. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato; 2. il luogo di dispersione delle ceneri.

ART. 73 Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri. Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 74 Mappa

1. Presso l'ufficio comunale deve essere tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 75 Annotazioni in mappa – scadenziario delle concessioni

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) Generalità del defunto o dei defunti;
 - c) Estremi dell'atto di concessione;
 - d) La natura e la durata della concessione;
2. Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
3. Il Responsabile dell'ufficio entro il mese di ottobre di ogni anno predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza al fine di poter effettuare le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

ART. 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui all'art. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico e anche mediante strumenti informatici. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 77 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore;
2. Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme degli affidamenti precedenti può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino la sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art.48, comma 2°, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;

ART. 78 Responsabile del servizio cimiteriale

Spetta al Responsabile del Servizio Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione.

ART. 79 Norma finale e di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità con Circolare del 24.06.1993, n. 24 (G.U.N. 158/08.07.93).

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 competenze
- Art. 3 responsabilità
- Art. 4 atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI DENUNCIA, CAUSE E ACCERTAMENTI DI MORTE

- Art. 5 depositi di osservazione e obitori
- Art. 6 dichiarazione di morte
- Art. 7 denuncia causa di morte
- Art. 8 certificazione causa di morte
- Art. 9 funzioni medico necroscopo
- Art.10 rinvenimento parti di cadavere
- Art.11 deposizione della salma nel feretro

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE E AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA

- Art.12 disposizioni generali
- Art.13 autorizzazione sepoltura salma
- Art.14 autorizzazione sepoltura prodotti abortivi e feti
- Art.15 consegna e custodia delle autorizzazioni

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art.16 modalità di trasporto e percorso
- Art.17 trasporti funebri
- Art.18 trasporto per e da altri Comuni o luogo diverso da cimitero, per seppellimento e cremazione
- Art.19 trasporto di salme all'estero o dall'estero
- Art.20 trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - SERVIZIO DEI CIMITERI

- Art. 21 disposizioni generali
- Art.22 mansioni dei dipendenti comunali impiegati nel cimitero
- Art.23 reparti speciali nel cimitero
- Art.24 ammissione nel cimitero

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONI

- Art.25 inumazioni
- Art.26 individuazione fosse per inumazione
- Art.27 tumulazioni
- Art.28 deposito provvisorio

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art.29 esumazioni ordinarie
- Art.30 esumazioni straordinarie
- Art.31 estumulazioni
- Art.32 raccolta delle ossa
- Art.33 oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art.34 orario
- Art.35 disciplina dell'ingresso
- Art.36 divieti speciali
- Art.37 riti funebri
- Art.38 epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe
- Art.39 fiori e piante ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

CAPO I – CONCESSIONI

- Art.40 sepolture private
- Art.41 durata delle concessioni
- Art.42 individuazione aree sepolcrali
- Art.43 tariffe delle concessioni
- Art.44 modalità di pagamento
- Art.45 modalità di rilascio concessioni
- Art.46 modalità di rilascio concessione dei loculi e delle aree cimiteriali
- Art.47 criteri da rispettare all'atto della costruzione
- Art.48 Scadenze – proroghe disposizioni che regolano il rinnovo delle concessioni
- Art.49 decorrenza della concessione
- Art.50 diritti e obblighi del concessionario
- Art.51 uso delle sepolture private
- Art.52 divisioni e subentri
- Art.53 rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione
- Art.54 rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art.55 revoca

Art.56 decadenza

Art.57 estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.58 accesso al cimitero – albo delle imprese

Art.59 autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art.60 recinzione aree – materiali di scavo – responsabilità

Art.61 introduzione e deposito di materiali – orario di lavoro

Art.62 sospensione dei lavori

Art. 63 Vigilanza

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 64 Funzioni – licenza

Art. 65 Divieti

TITOLO V - CREMAZIONE TITOLO V CREMAZIONE

Art. 66 Cremazione

Art. 67 Autorizzazione alla cremazione

Art. 68 Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 69 Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

Art. 70 Senso comunitario della morte

Art. 71 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 72 Registri cimiteriali

Art. 73 Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 Mappa

Art. 75 Annotazioni in mappa – scadenziario delle concessioni

Art. 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 78 Responsabile del servizio cimiteriale

Art. 79 Norma finale e di rinvio